

**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" O. CONTI "**



Via E. De Nicola; 6 - 81031 - AVERSA (Ce)
Tel. (081) 8141345 - Fax (081) 8141043
Distretto Scolastico N. 15 - Cod. Fiscale: 90030630611
Cod. meccanografico CEIS028003 e-mail : ceis028003@istruzione.it
<http://www.isisscontiaversa.gov.it>



Prot. n.13327/1.1.h del 27/09/2018

**Ai docenti e al personale ATA
Agli alunni ed ai genitori**

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI INTERNI E IN TUTTE LE AREE ESTERNE

Con la presente si comunica che, a seguito del Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013), in vigore dal 12 settembre 2013,

IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI INTERNI E IN TUTTE LE AREE ESTERNE È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 il Dirigente Scolastico ha individuato i seguenti **INCARICATI ALLA VIGILANZA** sull'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del divieto,
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi sia negli ambienti interni che esterni degli edifici scolastici, in posizione ben visibile.

INCARICATI ALLA VIGILANZA

_TUTTI I DOCENTI_____

_TUTTO IL PERS. ATA_____

SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (Docenti, personale ATA, studenti, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente negli ambienti scolastici, interni ed esterni) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013) all'art.4 comma 1 e 2 :

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.